REPUBBLICA ITALIANA 63/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Enrico TORRI	Consigliere
Fernanda FRAIOLI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Pierpaolo GRASSO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti ai:

− n. 55681 A del registro di segreteria, proposto da CENTIN Pasquale (c.f. CNTPQL70RT77T04L219Z), CASALINI Dario (c.f. CSLDRA75T20L219L), TRABUCCO Umberto Giovanni (c.f. TRBMRT77T04L219Z), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto CAVALLO PERIN con il quale sono elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso Regio Parco, n. 2 (P.E.C.: robertocavallo@pec.ordineavvocatitorino.it) ;

− n. 55681 B del registro di segreteria, proposto da Francesco BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO (c.f. BRZFNC61A05L219F) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto GRIVA (PEC: albertogriva@pec.ordineavvocatitorino.it) e Enrico MOSCATI (PEC: enricomoscati@ordineavvocatiroma.it) con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via L. Mancinelli, n. 65;

e che vedono, quali intervenienti ex art. 185 c.g.c., MORA Renzo e DEALESSANDRI Tommaso, rappresentati e difesi dagli avv. Mario E. COMBA (PEC: marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo CHIOSSO (PEC: matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it), risultati destinatari della notificazione degli atti di appello proposti da CENTIN, CASALINI e TRABUCCO, nonché da Francesco BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO;

contro

Procura Generale della Corte di conti,

avverso

la sentenza n. 316/2019 dell'8 novembre 2019 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 28 gennaio 2021, il relatore cons. Fernanda FRAIOLI, l'avv. Roberto CAVALLO PERIN per gli appellanti CENTIN, CASALINI e TRABUCCO; l'avv. Alberto GRIVA per l'appellante Francesco BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO; l'avv. Giovanni De CORBIONS, su delega scritta che consegna in aula, dell'avv. Mario E. COMBA per gli intervenienti Renzo MORA e DEALESSANDRI Tommaso, nonché il PM nella persona del V.P.G. Sabrina D'ALESIO.

FATTO

Con sentenza n. 316/2019, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte ha condannato al pagamento di € 42.633,50 ciascuno, Francesco BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO; Dario CASALINI; Pasquale CENTIN e Umberto Giovanni TRABUCCO, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Torinese Trasporti – G.T.T. S.p.a., società partecipata e controllata del Comune di Torino, per aver violato il limite ai compensi degli amministratori di

società pubbliche, stabilito dall'art. 1, c. 725 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., nell'affidamento di un contratto di consulenza.

Ha, invece, mandato assolti Roberto BARBIERI, Tommaso DEALESSANDRI e Renzo MORA in qualità, rispettivamente, di percettore delle somme, Vicesindaco e Dirigente del Settore Partecipazioni della Città di Torino.

Tanto dopo aver rigettato le istanze di:

– sospensione del giudizio contabile per pendenza di altro di tipo civile sulla validità del contratto di consulenza, rilevante in causa ad avviso dei proponenti, stante il principio dell'autonomia dei due giudizi e in assenza di pregiudizialità ex art. 106 c.g.c.;

– integrazione del contraddittorio nei confronti di altri presunti responsabili, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 83 c.g.c..

Nonché le tre eccezioni avanzate nelle memorie di costituzione di:

– inammissibilità della domanda per insussistenza del potere della società pubblica danneggiata, di agire per la ripetizione dell'indebito;

– inammissibilità della domanda per assoluta incertezza della quantificazione del danno ex art. 86, co. 6 c.g.c.;

– prescrizione ritenuta, solo parzialmente, fondata

Ha, inoltre, ritenuto di non dover disporre una consulenza tecnica essendo agli atti tutti gli elementi necessari per decidere e non ritenendo rilevante a tal fine l'accertamento della conformità o meno dell'espletamento dell'incarico al programma contrattuale.

Il giudizio in oggetto ha fatto registrare, in prime cure, anche la sospensione della sua discussione a seguito della proposizione di istanza di regolamento preventivo dinnanzi alla Corte di Cassazione, avendo il BARBIERI contestato la giurisdizione della Corte dei conti e, in ogni caso, la fondatezza della domanda proposta dalla Procura contabile.

Con ordinanza n. 5199/19 del 29 gennaio/21 febbraio 2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla fattispecie de qua.

Conseguentemente, la Procura torinese ha riassunto il giudizio per la sua prosecuzione al fine di ottenere la condanna dei convenuti nei termini precisati nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 26 agosto 2016, n. 174.

Questi i fatti.

Con delibera del c.d.a. del 27 luglio 2010, gli amministratori della GIT s.p.a. – Gruppo Torinese Trasporti, conferivano all'amministratore della società (Roberto BARBIERI) un incarico di consulenza con un compenso aggiuntivo che, per il periodo 2011-2013, superava complessivamente il limite previsto dall'art. 1, co. 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale "*nelle società a totale partecipazione pubblica di comuni e province, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 82 del T.U. di cui al decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267*".

L'incarico faceva seguito ad un altro precedente analogo, conferito nel settembre del 2009 e cessato nell'ottobre del 2010 avente ad oggetto "*attività di scouting di partnership tecnologiche ed industriali al fine di creare nuovi scenari di convergenze societarie, tali da poter garantire a GTT adeguati livelli di competitività per affrontare il mercato del TPL che l'emergente normativa sta delineando*".

Le contestazioni di parte attrice muovono proprio da tale oggetto ritenuto attività similare rientrante nei compiti di direzione ed amministrazione della società facenti capo all'a.d., peraltro, neppure sufficientemente determinata, tanto da non

consentire la verifica del relativo adempimento e del raggiungimento di risultati utili per l'azienda.

L'incarico in oggetto è risultato, altresì, sfornito di documentazione attestante l'attività svolta.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che effettivamente quanto sostenuto da parte attrice rispondesse al vero avendo rilevato la violazione, con colpa grave, della norma diretta a non superare per l'incarico in oggetto il limite di retribuzione appositamente individuato.

Tanto premesso, per la quantificazione del danno, commisurato alle somme erogate in eccedenza, ha ritenuto di dover accogliere le osservazioni di CASALINI e BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO secondo i quali il limite in oggetto deve essere valutato con riferimento ai compensi complessivamente spettanti ed erogati ai componenti dell'organo di amministrazione, ivi incluso l'a.d. sulla scorta di quanto già affermato dal giudice contabile in sede consultiva e, segnatamente, la Sezione di Controllo Piemonte con il parere n. 29/2009, nonchè e l'omologa Lazio con parere n. 18/2011.

A valle dei conteggi, meticolosamente indicati in sentenza, il giudice di prime cure ha indicato quali compensi corrisposti al c.d.a., comprensivi di quelli per la consulenza al BARBIERI, pari a:

– € 373.750,00 per il 2011 a fronte di un limite di 339.393,00 con un'eccedenza di € 34.357, imputabile alla consulenza *de qua;*

– € 373.750,00 per il 2012 a fronte di un limite di € 237.573,00 con un'eccedenza di € 136.177,00 imputabile alla consulenza *de qua*;

– € 284.860,00 per il 2013 a fronte di un limite di € 339.393,00 pertanto senza eccedenza.

Tali somme hanno portato ad evidenziare un'eccedenza di € 170.534,00 considerata danno erariale di cui il giudice di prime cure ha ritenuto responsabili i

membri del c.d.a. (Presidente e Consiglieri) che hanno adottato la deliberazione del 27 luglio 2010, n. 9 concessiva della consulenza al BARBIERI che, purtuttavia, nonostante beneficiario degli emolumenti, non è stato ritenuto responsabile per non aver partecipato alla deliberazione in oggetto, al pari del Vicesindaco DEALESSANDRI a carico del quale non sono state rinvenute prove di quelle precise indicazioni in favore dell'incarico al BARBIERI che hanno indotto parte attrice a considerarlo corresponsabile del lamentato danno erariale.

Esclusa la responsabilità anche del Dirigente dell'Ufficio Partecipazioni per omesso controllo avendo, semmai, riscontrato – in disparte l'assenza del medesimo a qualsivoglia riunione degli organi societari – prove a suo discapito di senso assolutamente opposto a quanto sostenuto dalla parte attrice.

Hanno proposto appello, con un unico gravame, CINTIN Pasquale, CASALINI Dario e TRABUCCO Umberto Giovanni, deducendo:

- contraddittoria e/o omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza sull'istanza di integrazione del contraddittorio formulata in via preliminare dai ricorrenti. Violazione del principio del contraddittorio ai fini dell'accertamento della responsabilità;

- contraddittoria e/o omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte ha riconosciuto che le prestazioni richieste al consulente Barbieri fossero riconducibili a quelle di amministratore delegato;

- contraddittoria e/o omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui omette ogni valutazione in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede del Barbieri sia come amministratore delegato sia come consulente;

- contraddittoria e/o omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui condanna gli esponenti, pur riconoscendo l'indebito oggettivo nel pagamento di un corrispettivo per prestazioni che rientrano nella qualità di amministratore delegato. Omessa verifica degli organi societari;

− omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha valutato la responsabilità per omesso controllo in capo agli amministratori e dirigenti del Comune di Torino, richiesta dal Procuratore Regionale;

− sull'elemento soggettivo: assenza di colpa grave; omessa e/o contraddittoria motivazione.

L' appello di Francesco BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO si fonda sui seguenti motivi:

− omessa valutazione, e/o comunque omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione in ordine all'istanza ex art. 83 c.g.c. formulata; violazione del principio del contraddittorio ai fini dell'accertamento della responsabilità;

− omessa e/o contraddittoria e/o illogica e/o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della domanda per carenza del requisito della determinatezza ed attualità del danno;

− contraddittoria e/o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di carenza, nell'atto di citazione, del requisito di cui all'art. 86, co. 1 lett. c) c.g.c.;

− omessa e/o contraddittoria e/o illogica e/o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione erariale; mancata applicazione, in dispositivo, di quanto stabilito nel preambolo;

− omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione inerente all'inapplicabilità della soglia di cui all'art. 1, co. 725 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. all'amministratore delegato;

− omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui statuisce che le prestazioni richieste al BARBIERI quale consulente fossero riconducibili a quelle di amministratore delegato della GTT e ne inferisce responsabilità erariale per il BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO;

− omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione della sentenza nella

parte in cui ritiene sussistente un danno erariale; erroneo computo della soglia stabilita dall'art. 1, c. 725 della legge 296/2006 e s.m.i. e, più in generale, erronea applicazione della disciplina legislativa predetta;

− erronea valutazione dei presupposti soggettivi della responsabilità erariale: assenza di colpa grave – Omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione.

Hanno, altresì, presentato una comparsa di costituzione e risposta a titolo di intervento ex art. 185 c.g.c, anche Tommaso DEALESSANDRI e Renzo MORA, rispettivamente, Vicesindaco e Dirigente del Settore Partecipazioni della Città di Torino, mandati assolti dalla sentenza di prime cure per l'insussistenza degli elementi caratterizzanti la responsabilità amministrativa a loro carico.

L'intervento suddetto, nonostante la dichiarata assoluzione nel giudizio di primo grado, viene motivata – nella dichiarata conoscenza della posizione giurisprudenziale di questa Corte che non riconosce la legittimazione a domandare la riforma della sentenza di prime cure a chi, proprio come i deducenti, hanno conseguito un'assoluzione – con la notifica da parte degli appellanti del gravame in oggetto anche nei loro confronti.

Nel ribadire, pertanto, l'inammissibilità degli appelli proposti per la riforma della sentenza impugnata con specifico riguardo alla parte afferente all'assoluzione disposta (capo 10.3 per il DEALESSANDRI e capo 10.4 per il MORA), in subordine e senza accettazione di contraddittorio, deducono l'infondatezza nel merito degli appelli medesimi.

In data 28 dicembre 2020, ha depositato le proprie conclusioni il Procuratore Generale il quale, dopo aver puntualmente confutato tutte le doglianze degli appellanti, ha chiesto che i gravami siano respinti con condanna al pagamento delle spese di giudizio, con una precisazione in merito all'esatto calcolo dell'ammontare del danno che ritiene debba essere effettuato al netto delle somme prescritte che reputa essere sicuramente in parte quelle dell'annualità 2011, come evidenziato

dalla sentenza impugnata, non opponendosi ad una differente quantificazione laddove, come ritenuto dagli appellanti, non si fosse tenuto conto nel calcolo finale che per l'annualità 2011 le somme percepite alla fine di luglio erano da ritenersi prescritte.

All'odierna pubblica udienza, le parti nel dichiarare di riportarsi agli scritti depositati, si soffermano su alcuni punti che ritengono di maggiore interesse.

L'avv. GRIVA, per il BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO, in merito all'elemento psicologico della colpa rileva che la sentenza si soffermi in misura di molto sbilanciata rispetto a quanto ampiamente esposto dalla difesa e senza prendere in considerazione l'effetto conseguente della contestata nomina rappresentato dalla riduzione dei costi.

Con riferimento specifico alla tipologia di attività, evidenzia come già la stessa fosse svolta dal BARBIERI prima di assumere la qualifica di A.D.

Sottolinea, tuttavia, con riferimento agli addebiti mossi, la presenza di un Collegio sindacale, cui era riservata una valutazione preliminare, e di un Segretario Generale alle cui attribuzioni istituzionali fa riferimento onde emendare la condotta contestata al proprio assistito, per i quali invoca l'art. 83 del c.g.c.

Con riferimento, infine, al periodo prescrizionale, chiede di valutare in detrazione i 15 giorni del mese di luglio, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato al proprio assistito in data 3 agosto 2011, come da relata di notifica già in atti e che nuovamente deposita.

Anche l'avv. CAVALLO PERINI per gli appellanti CENTIN, CASALINI e TRABUCCO, ribadisce la presenza del Collegio dei revisori che, ricorda, ha affrontato la questione con riferimento alla norma del contratto, ribadendo, riguardo ai funzionari che hanno erogato gli emolumenti, che avrebbero dovuto esimersi dal farlo o, semmai, provvedere a richiedere la restituzione di quanto non dovuto.

L'avv. De CORBIONS, su delega dell'avv. Mario E. COMBA per gli

intervenienti MORA e DEALESSANDRI, dichiara di riportarsi agli atti depositati. La PM, primariamente, con riferimento proprio a questi ultimi rileva come non sia consentita la loro partecipazione all'odierno dibattimento, per aver conseguito in prime cure l'assoluzione dalla domanda attrice.

Precisa che non essendosi costituita la Procura, deve ritenersi che nessun interesse, a tal fine, sussista per cui è da considerarsi quale mera *litis denuntiatio*.

Nel merito dell'appello, ricorda che l'oggetto del giudizio è la condotta direttamente violativa della norma, a nulla rilevando quanto scritto nel contratto, proprio per la funzione preminente della violazione della norma di legge.

Infine, con riferimento al corretto ammontare del danno, ribadisce quanto già esposto nelle conclusioni scritte, depositando la prova dell'avvenuta notifica dell'invito a dedurre al BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO in data 3 agosto 2016 che determina il decorso del termine prescrizionale anche per la seconda metà del mese di luglio, non adeguatamente tenuto conto dal giudice di prime cure.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'odierna fattispecie ha ad oggetto il pregiudizio erariale derivante dal conferimento di un incarico di consulenza mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, all'amministratore della società di trasporti cittadina nel periodo 2011-2013 che complessivamente superava il limite previsto dall'art. 1, co. 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. ai sensi del quale "*nelle società a totale partecipazione pubblica di comuni e province, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 82 del T.U. di cui al decreto l.vo 18 agosto 2000, n. 267*".

Nello specifico, trattasi della GIT s.p.a. – Gruppo Torinese Trasporti, società partecipata e controllata dal Comune di Torino per un ammontare pari ad € 170. 534,00 calcolato al netto del decorso del termine prescrizionale che ha coperto alcuni degli anni di erogazione degli emolumenti.

a) In via preliminare, il Collegio procede alla riunione dei giudizi proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 84 del D. L. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i..

b) Ancora, in via primaria, deve il Collegio occuparsi della posizione processuale degli intervenienti ex art. 185 c.g.c, DEALESSANDRI Tommaso e MORA Renzo.

I suddetti soggetti, in qualità, rispettivamente, di Vicesindaco e Direttore preposto alla Direzione Partecipazioni della Città di Torino, hanno conseguito in prime cure l'assoluzione dalla domanda attrice perché non ritenuti corresponsabili del lamentato danno erariale per assenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a loro carico.

Più precisamente, perché del DEALESSANDRI non è stata rinvenuta menzione alcuna nel verbale della seduta sociale del 19 luglio 2010 nella quale fu deliberato l'affidamento della consulenza al BARBIERI che potesse deporre per una sua fattiva partecipazione alla decisione, evincendosi piuttosto il contrario atteso che il medesimo ha indicato l'opportunità di ridurre gli emolumenti del c.d.a.

Per il MORA, al quale era stato imputato un omesso controllo nella sua specifica qualifica, è risultato difettare qualsivoglia elemento di prova di un suo coinvolgimento sul piano causale in quanto non risulta aver partecipato ad alcuna riunione degli organi societari GTT, assemblea o c.d.a., né di avere specifici obblighi di controllo su tale società, essendo, anche qui, semmai al contrario, emerso che si è premurato di portare all'attenzione di tutte le società partecipate il parere del Segretario Generale del Comune di Torino sull'applicazione del limite

retributivo da non superare, a cui si sono poi conformati gli organi societari.

Dichiaratamente consci della posizione della giurisprudenza contabile in merito alla posizione degli intervenienti, hanno, purtuttavia, ritenuto di costituirsi in giudizio.

Tanto premesso, proprio con riferimento alla posizione della giurisprudenza e dell'art. 183 c.g.c da costoro richiamato, deve il Collegio dichiarare non consentita la loro partecipazione.

Ai sensi dell'art. 185 c.g.c. "*nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'art. 200*" il quale così recita: "*un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti*".

Quindi, alla luce del combinato disposto di tali articoli l'intervento è consentito non già *ad libitum*, bensì limitatamente ai soggetti qualificati dalla condizione di vulnerabilità conferita dalla capacità della sentenza pronunciata tra altre parti di pregiudicare i loro diritti.

Nel caso di specie, tanto non è dato riscontrare per l'intervenuta assoluzione da parte del giudice di prime cure, sulla base di motivazioni che provano la loro esclusione da una qualsivoglia corresponsabilità nella causazione del danno erariale per non aver partecipato alla decisione di affidare la consulenza all'A.D. della società GTT.

Nella più totale assenza di costituzione di parte attrice diretta a demolire tale decisione del giudice di prime cure, va da sé, l'intangibilità della decisione assunta con riferimento al MORA e al DEALESSANDRI e, conseguentemente, anche della possibilità di riconoscere loro una pur flebile possibilità di pregiudizio per i propri diritti alla luce del succitato disposto normativo che solo riconosce l'intervento in opposizione nel giudizio di impugnazione di altre parti.

Come correttamente rilevato dal PM di udienza, ciò che si configura, allora, è una mera *litis denuntiatio* che a norma dell'art. 332 c.p.c. consiste nella notificazione dell'appello anche a soggetti per i quali non realizza una vera e propria *vocatio in ius* ben potendo costoro decidere se costituirsi o meno essendo lo scopo di tale notifica unicamente quello di rendere loro nota l'esistenza della lite e non già di sollecitarne l'intervento in causa.

Il terzo, infatti, resta libero di decidere se intervenire o meno.

Tanto consente anche una precisazione con riferimento alle spese che non competono in quanto, come espressamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2208) "*in tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza*".

Ancor più illuminante e dirimente in merito, la posizione giurisprudenziale consolidata in merito e su cui questa stessa Sezione ha già avuto modo di esprimersi (vedi per tutte, Sez. I n. 202/2019) affermando che "*nessuna rilevanza assumono, ai fini del decidere, le questioni prospettate sotto diverse angolazioni dai legali delle parti destinatarie dell'atto d'appello in funzione di mera litis denuntiatio, atteso che le posizioni di tali soggetti, in assenza di impugnazione incidentale della pubblica accusa, devono considerarsi irretrattabilmente definite con le rese statuizioni assolutorie e di intervenuta prescrizione ormai coperte dal giudicato, sì che non v'è ragione per dare ingresso a temi non sorretti da un interesse attuale a dedurli. Di tali questioni, pertanto, il Collegio si esime dal trattare, ritenendo tuttavia di poter sul punto disporre la compensazione delle spese*".

c) In via preliminare deve il Collegio determinarsi in merito alle eccezioni proposte circa l'integrazione del contraddittorio, nonché

l'inammissibilità della domanda per incertezza nella quantificazione del danno.

c.1.) Con riferimento alla prima doglianza, se ne osserva l'infondatezza alla luce dell'art. 83 del c.g.c. che chiaramente vieta la chiamata in giudizio su ordine del giudice lasciandogli unicamente la possibilità di tener conto dell'eventuale compartecipazione di altri soggetti alla causazione del danno che, pur non consentendo un loro pari coinvolgimento processuale, fungerà da attenuazione della somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

Tuttavia, ciò deve intendersi come rientrante nella discrezionalità del giudicante che deve rilevare la sussistenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie e ritenere che ne vada fatta applicazione al caso sottoposto alla sua cognizione.

E, nel caso di specie, se ne condivide con giudice di prime cure l'assoluta infondatezza non avendo rinvenuto a carico dei restanti soggetti, pure indicati quali compartecipi del lamentato danno, prove che deponessero per una loro corresponsabilità.

c.2) Con riferimento alla seconda doglianza, rilevano gli appellanti che la domanda introduttiva del giudizio sarebbe affetta da incertezza nella quantificazione del danno o dei criteri per la sua misurazione, tanto da ritenere violato l'art. 86, co. 2, lett. c) del c.g.c.

Anche tale eccezione è destituita di fondamento per non trovare riscontro negli atti di causa.

In citazione, infatti, è indicato – correttamente e diffusamente con dovizia di calcoli e richiami ai parametri normativi – il criterio per individuare il danno, circostanza riconosciuta anche dal giudice di prime cure in sentenza, laddove proprio in riferimento a ciò evidenzia che "*il danno patrimoniale è quello precisato a pag. 32 della citazione secondo cui la violazione della disposizione di finanza pubblica che ha individuato in modo preciso l'ammontare massimo degli*

emolumenti riconoscibili agli amministratori delle società partecipate dall'Ente pubblico ha comportato un danno alla finanza pubblica, con una precisazione che esime il Collegio dall'esame di eventuali altri profili di illegittimità dell'incarico di consulenza di cui si discute".

c.3) Con riguardo all'ultima delle eccezioni proposte relativa alla decorrenza del termine prescrizionale, evidenziano gli appellanti che il termine debba essere ancorato alla delibera di conferimento dell'incarico.

Anche tale eccezione è infondata.

È giurisprudenza assolutamente costante che il *dies a quo* non può che decorrere dalla data dei singoli pagamenti in quanto è soltanto a tale momento che si concretizza il depauperamento del patrimonio erariale.

E, quindi, come correttamente rileva il giudice di prime cure, atteso che i pagamenti al BARBIERI venivano effettuati mensilmente su presentazione di fattura riscontrata dall'amministrazione, non può che farsi riferimento alle singole erogazioni.

Tanto premesso, conteggiando a ritroso dalla data dell'invito a dedurre del 15 luglio 2016, sono da ritenersi coperti da prescrizione gli importi corrispondenti alle fatture dei mesi che vanno da gennaio 2011 al 15 luglio 2011 che totalizzano la somma indicata in sentenza.

Purtuttavia, con riferimento al BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO – su sollecitazione del medesimo in sintonia con la Procura Generale – deve operarsi una rettifica con riguardo alla seconda metà del mese di luglio.

Ciò a dire che avendo questi ricevuto l'invito a dedurre in data 3 agosto 2016, nel suo caso il termine prescrizionale comincia a decorrere da tale data, il che lascia coperto dalla prescrizione la seconda metà di tale mese.

Pertanto, la somma che gli deve essere addebitata sconta tale precisazione e riduce l'ammontare posto a suo carico ad € 32.766,50 complessivi (che si

ottengono, quindi defalcando la somma di € 9.867,00 – equivalente ai 15 giorni di luglio coperti da prescrizione – dalla condanna di cui in prime cure di € 42.633,50 come per i restanti corresponsabili).

In tal senso, allora, deve essere rimodulato l'ammontare della condanna per il solo Francesco BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO in considerazione del corretto calcolo del decorso prescrizionale.

d) Passando al merito, ritiene il Collegio che gli appelli non siano da accogliere se non con la parziale rimodulazione di cui sopra e solo nei riguardi del BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO.

Oggetto dell'odierno giudizio è la violazione della norma di cui all'art. 1, co. 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. ai sensi del quale "*nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".

Anche se successivamente abrogata dall'art. 28 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ovvero il T.U in materia di società a partecipazione pubblica, in virtù del fondamentale principio del *tempus regit actum*, è a tale norma che bisogna fare riferimento onde verificare se la condotta osservata nel conferimento dell'incarico in questione è stata causativa di un danno erariale di cui rispondere nella presente sede.

Tale precisazione si appalesa, vieppiù, necessaria a fronte delle osservazioni di parte appellante, la quale ritiene, invece, che la condotta tenuta e le conseguenti letture della medesima come causative o meno di danno erariale vadano operate alla luce del contratto stipulato con il consulente.

Deve ritenersi che la tesi propugnata dagli appellanti non è fondata, atteso che come chiaramente precisato nell'atto di citazione, il danno scaturisce chiaramente dalla violazione di una disposizione di finanza pubblica quale è una legge finanziaria, notoriamente finalizzata al contenimento dei costi pubblici.

Non a caso, infatti, si legge in tale articolo che il compenso così individuato nell'ammontare dalle limitazioni percentuali indicate, è considerato dal legislatore come omnicomprensivo.

In fattispecie è stato apertamente trasgredito dalla delibera del c.d.a. e dal contratto che ne è scaturito.

Come ampiamente richiamato dalla sentenza di prime cure, a fattispecie dell'omnicompresività è stata argomento affrontato più volte dalla Corte dei conti in sede di controllo ed ha consolidato una giurisprudenza costante che si sostanzia nell'avvenuta generalizzazione del richiamato principio, il quale ha come unica eccezione l'attribuzione di incarichi professionali specifici che esulano dal rapporto di amministrazione che, nel caso di specie non è dato rinvenire.

Si legge, infatti, nel contratto di consulenza che l'incarico conferito ha "*la finalità di proporre al consiglio di amministrazione le scelte più convenienti sotto il profilo finanziario, consistente nell'attività di scouting di partnership tecnologiche ed industriali, al fine di creare nuovi scenari di convergenze societarie, tali da poter garantire a GTT adeguati livelli di competitività per affrontare il mercato del TPL che l'emergente normativa sta delineando*".

Nessuna specificità, allora di attività che consentisse un trattamento in deroga alla previsione normativa.

Né, a tal fine, può valere l'indicazione riportata nel contratto che al consulente sono demandate anche il costante monitoraggio dei progetti funzionali alle finalità dell'incarico e le valutazioni di opportunità delle scelte di investimento e finanziamento e la precisazione che le stesse non sono riconducibili ai compiti

dell'a.d.

Per cui, se vero è che a legare una P.A. al consulente individuato per la prestazione di un'opera intellettuale è un contratto con il quale si stabiliscono le condizioni per il suo svolgimento, altrettanto vero è che ciò non può contrastare con disposizioni normative, oltretutto preesistenti alla stipula dell'atto, che pongono una serie di limiti e condizioni a tutela dell'intera economia nazionale, né tenere luogo di un'interpretazione dell'attività da svolgere laddove la stessa non si presenti dissimile da quella svolta in via ordinaria..

Va da sé, pertanto, che il non aver rispettato le limitazioni poste dalla legge in materia di ammontare massimo riconoscibile agli amministratori delle società partecipate dall'Ente pubblico nel confezionamento del contratto che ha legato il BARBIERI all'amministrazione contraente, costituisca danno erariale di cui si deve rispondere nella presente sede.

Riguardo all'elemento soggettivo, è innegabile la sussistenza della colpa grave intesa quale totale disinteresse per le pubbliche finanze a fronte, non soltanto della chiarezza della norma di riferimento e dell'assoluta consapevolezza che l'attività richiesta non esulava dal mandato di amministratore, ma anche del richiamo fatto dal Segretario Generale del Comune che ribadiva la cogenza della norma in questione consigliando scelte più prudenziali nel rispetto del tetto massimo stabilito per legge.

Tutto ciò premesso, allora, gli appelli non possono essere accolti, eccezion fatta, come avanti già precisato, con riguardo alla rimodulazione dell'importo da addebitare al BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO per il quale la notifica dell'invito a dedurre in data successiva (3 agosto 2011) rispetto al periodo preso a riferimento come non coperto da prescrizione (15 luglio 2011) consente di non addebitargli anche la parte relativa alla seconda metà del mese di luglio 2011.

Il Collegio ritiene di poter compensare le spese di giudizio, atteso il parziale

accoglimento dell'appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando,

– riunisce i giudizi, ai sensi dell'art. 84 c.g.c. per connessione oggettiva,

– li accoglie parzialmente con riferimento alla prescrizione nei termini di cui in motivazione, che determina la riduzione della condanna a carico del BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO da € 42.633,50 ad € 32.766,50, restando immutata tra i restanti appellanti;

– compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to Fernanda FRAIOLI F.to Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata il 8 marzo 2021

IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvise ROTA